



COMUNE DI FORLÌ CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25 Giugno 2013

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 25 Giugno 2013 alle ore 15:30 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr.	As.
1	APRIGLIANO FRANCESCO		X	22	MAZZA CHIARA	X	
2	BALESTRA FEDERICO	X		23	MICHEA MARIA FRANCESCA		X
3	BALZANI ROBERTO		X	24	MONTANARI MASSIMO	X	
4	BANDINI ENZO	X		25	MONTEBELLO TOMMASO	X	
5	BENELLI LUCIA		X	26	MORGAGNI DIANA		X
6	BENELLI MAURIZIO		X	27	NERVEGNA ANTONIO		X
7	BONGIORNO VINCENZO	X		28	PASINI ANDREA	X	
8	BUCCI GIOVANNI	X		29	PIRINI RAFFAELLA	X	
9	BURNACCI VANDA	X		30	POMPIGNOLI MASSIMILIANO	X	
10	CALISTA ROSELLA	X		31	RAGAZZINI PAOLO	X	
11	CASARA PAOLA	X		32	RAGNI FABRIZIO	X	
12	CASTRUCCI EVANGELISTA		X	33	RONDONI ALESSANDRO		X
13	DI MAIO MARCO		X	34	ROSETTI MARCELLO		X
14	GARDINI FRANCESCA		X	35	SAMORI SARA	X	
15	GASPERONI ROBERTO		X	36	SAMPIERI ANGELO	X	
16	GIULIANINI SONIA	X		37	SANSAVINI LUIGI		X
17	GUGNONI GABRIELE		X	38	SPADA ALESSANDRO		X
18	LOMBARDI CARLO	X		39	TAPPARI DANIELE		X
19	MANCINI ENRICA		X	40	VALBONESI FRANCO	X	
20	MARETTI PARIDE	X		41	ZANETTI VERONICA	X	
21	MATTARELLI CHIARA	X					
TOTALE PRESENTI: 23				TOTALE ASSENTI: 18			

Partecipa il Segretario Generale CAMPIDELLI MARGHERITA.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri RAGNI FABRIZIO , CASARA PAOLA, MATTARELLI CHIARA .

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BRICCOLANI EMANUELA - DREI DAVIDE - LEECH JOHN PATRICK - MALTONI MARIA - TRONCONI GABRIELLA.

Partecipano, altresì, in qualità di invitati permanenti il Sig. Gamene Salifou, Presidente, la Sig.ra Padurean Monica Veronica, Vice Presidente della Consulta dei Cittadini Stranieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 65

**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFUTI E SUI SERVIZI (TARES) -
APPROVAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE PER ANNO 2013 -
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTO ANNO 2013.**

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ragazzini, introduce la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio concernente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) – Approvazione numero e scadenza rate per anno 2013 – Affidamento in concessione gestione tributo anno 2013.

L'Assessore alle finanze, Briccolani, relaziona in merito all'argomento in trattazione.

Successivamente si sviluppa un ampio dibattito nel corso del quale chiedono ed ottengono la parola i Consiglieri: Ragni, Burnacci, Bongiorno e Lombardi per il Gruppo consiliare P.d.L., Pasini per il Gruppo consiliare U.D.C., Pompignoli per il Gruppo consiliare L.N., Bucci e Zanetti per il Gruppo consiliare P.D., e Pirini per il Gruppo consiliare D.F.

Entrano in aula gli Assessori Bellini e Zattoni.

Nel corso del dibattito entrano i Conss. Sansavini, Nervegna, Benelli Lucia, Tappari, Castrucci, Spada, Rondoni e il Sindaco: Presenti: n. 31.

Replica ai Consiglieri intervenuti l'Assessore all'ambiente, Bellini.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha confermato l'istituzione del tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES) dall'1.1.2013, sia per i Comuni a Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1), a Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) che per quelli a Tassa rifiuti (TARSU), in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché dei servizi indivisibili, mediante l'applicazione della maggiorazione di 0,30 €/mq, modificabile in aumento fino a 0,40 €/mq con deliberazione dell'ente locale;
- la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e fatto salvo che, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011: “i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.”;
- l'art.14 co.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevedeva il versamento della prima rata TARES in aprile, termine successivamente posticipato a Luglio con legge di conversione del D.L. n. 1 del 14.01.2013;

- l'art. 10 co. 2° del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 “cd Sblocca pagamenti della Pubblica Amministrazione” ha stabilito che, per il solo anno 2013, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14 co. 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”. Inoltre, il Comune potrà inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento TIA 1 e TIA 2 o TARSU; la norma stabilisce altresì che i predetti versamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa ai Servizi Indivisibili. L'art. 10 co 2° lett. g), ribadisce altresì che i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei gestori del servizio rifiuti;

Atteso che:

- le disposizioni dell'art. 10 co. 2° del Decreto Legge n. 35/2013 coordinate con quanto previsto dall'art. 14 co.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 hanno lo scopo di assicurare agli Enti Locali l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, scongiurando effetti pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità degli Enti Locali.

- tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA e Tarsu e mantenendo vigente il tributo, consentono ai Comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione Tares, la riscossione del tributo in acconto, - il cui importo è determinato in base all'art. 14 co.35 del D.L.n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio. Il pagamento degli acconti avverrà con i sistemi di pagamento previsti rispettivamente per TIA2 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria), per mezzo del gestore del servizio rifiuti con l'obbligo di riversarlo ai Comuni, sui conti correnti da essi indicati, ad esclusione dell'ultima rata 2013 che va riscossa con F24 o bollettino postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e su cui va applicata la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq di superficie assoggettata a TIA nel 2012;

Verificata l'impossibilità di organizzare e gestire l'imposta in oggetto attraverso strutture interne all'Ente, in carenza di sufficienti risorse in quanto il Comune non gestisce più direttamente la TIA dal 2000, visti gli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale con l'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2012 e viste le facoltà consentite dall'art. 10 comma 2 del D.L. 08 aprile 2013 n. 35;

Confermata, pertanto, la necessità di provvedere ad un affidamento esterno e, nello specifico, di ricorrere all'affidamento in concessione della gestione e

riscossione TARES per il 2013 al gestore del servizio rifiuti, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARES e delle Tariffe;

Considerato che:

- ai fini dell'applicazione del tributo si considerano, per gli enti, quali il Comune di Forlì, che hanno operato in regime di TIA2 fino al 31/12/2012, le superfici dichiarate o accertate ai fini della TIA2 prevista dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la TIA2, che verrà assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013, è stata sempre organizzata e gestita dal gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;
- l'aggiudicazione definitiva della gara indetta da Intercent-ER espletata dalla Regione Emilia Romagna, per l'affidamento in appalto dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle entrate comunali, è stata pubblicata in data 17/05/2013;
- un eventuale affidamento della riscossione degli acconti del tributo alla RTI aggiudicataria del lotto per la provincia di Forlì-Cesena nella gara suddetta, vanificherebbe l'obiettivo di anticipare i tempi di riscossione, con possibili ricadute negative anche sul servizio di raccolta e spazzamento, per effetto dei necessari tempi tecnici di organizzazione del servizio che richiede l'implementazione delle banche dati TIA ed il flusso dei pagamenti dei clienti del servizio su altri Conti Correnti rispetto a quelli attuali;

Rilevato che:

- HERA SpA con nota in data 04/06/2013, assunta al Protocollo generale dell'Ente al n. 42990, ha espresso la piena disponibilità ad assumere la

gestione dell'emissione e riscossione degli acconti e del conguaglio della TARES 2013 comprensivo della maggiorazione per i servizi indivisibili di 0,30 €/mq da versare allo Stato, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co. 2° lett. g) del D.L. n. 35/2013, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dal Comune;

- l'offerta economica presentata da Hera Spa in data 04/06/2013, assunta al Protocollo generale dell'Ente al n. 42990, pari ad € 514.813,25, corrispondente ad una percentuale pari al 2,37% del riscosso, risulta inferiore alla percentuale di aggiudicazione della gara di Intercen-tEr suddetta;

Ritenuto,

- in attesa della conversione del decreto legge n. 54/2013 nonché di un assetto definitivo, all'esame del Parlamento, della riforma del sistema di prelievo relativo all'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina della TARES, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria, di avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma, confermando la volontà del Consiglio Comunale espressa con la deliberazione n. 137 del 18/12/2012, di affidare in concessione la gestione della TARES per l'anno 2013, sia la parte relativa al tributo rifiuti, che la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili di cui al comma 13 dell'art. 14 del citato D.L. n. 201/2011, all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013;

- pertanto, di approvare la Convenzione per il suddetto affidamento con i relativi allegati (Capitolato speciale e Tracciato Record per aggiornamento variazioni anagrafiche);
- di stabilire che il versamento del tributo per l'anno 2013 avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
 - o 1^ rata – acconto: 31/07/2013
 - o 2^ rata – acconto: 30/09/2013
 - o 3^ rata – saldo + maggiorazione per servizi indivisibili 0,30 €/mq: 31/12/2013;

Dato atto che la riscossione delle due rate in acconto del tributo Tares, limitatamente alla quota rifiuti, per conto del Comune, relative al 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente il 31 luglio ed il 30 settembre 2013, sarà effettuata mediante le modalità previste per TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria) e l'importo sarà commisurato all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, in base all'art. 14 co.35 del D.L. n. 201/2011; per le nuove posizioni dal 01.01.2013, gli acconti saranno invece determinati tenendo conto delle tariffe applicate nell'anno 2012,

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i relativi regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, purché approvati entro il termine di cui sopra ;

Vista la proroga al 30/09/2013 del termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 prevista dalla legge di conversione del D.L. n. 35/2013;

Evidenziata pertanto la necessità di rinviare a successivi atti del Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della TARES e l'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2013, in attesa di un assetto definitivo della disciplina della TARES ;

Dato atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA2 e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, verranno adottate determinazioni ulteriori e conseguenti, regolando gli effetti sull'efficacia degli atti contrattuali sottoscritti;

Dato atto che l'argomento è stato visto in sede di 1^a Commissione consiliare in data 18/6/2013;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti, in data 10/06/2013;
- di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti in data 10/06/2013;

Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in data 10/06/2013;

Con voti favorevoli 19, contrari 12 (Rondoni, Bongiorno, Burnacci, Spada, Lombardi, Nervegna, Ragni e Sampieri per il Gruppo consiliare P.d.L., Casara e Pompignoli per il Gruppo consiliare L.N., Pasini per il Gruppo consiliare U.D.C. e Pirini del Gruppo D.F.), espressi con procedimento elettronico dai n. 31 Consiglieri presenti votanti;

DELIBERA

sulla base di quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di stabilire:

1. di confermare la volontà del Consiglio Comunale, espressa con la deliberazione n. 137 del 18/12/2012, di affidare in concessione la gestione della TARES per l'anno 2013, sia la parte relativa al tributo rifiuti, che la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili di cui al comma 13 dell'art. 14 del citato D.L. n. 201/2011, all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013;
2. di approvare la Convenzione per il suddetto affidamento con i relativi allegati (Capitolato speciale e Tracciato Record per aggiornamento variazioni anagrafiche);
3. che, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, il versamento del tributo per l'anno 2013 avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
 - o 1^ rata – acconto: 31/07/2013
 - o 2^ rata – acconto: 30/09/2013
 - o 3^ rata – saldo + maggiorazione per servizi indivisibili 0,30 €/mq: 31/12/2013;
4. che, nella more dell'approvazione dell'articolazione Tariffaria, la riscossione delle due rate in acconto del tributo Tares, limitatamente alla quota rifiuti, per

conto del Comune, relative al 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente il 31 luglio ed il 30 settembre 2013, sarà effettuata mediante le modalità previste per TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria) e l'importo sarà commisurato all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, in base all'art. 14 co.35 del D.L. n. 201/2011; per le nuove posizioni dal 01.01.2013, gli acconti saranno invece determinati tenendo conto delle tariffe applicate nell'anno 2012, salvo conguaglio;

5. di determinare l'obbligo in capo ad HERA spa di rimborsare al Comune pro – rata l'incasso del tributo ogni 15 gg, nel Conto di Tesoreria comunicato, nonché di presentare il rendiconto relativo a ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità;

6. di demandare, se opportuno, a specifica determinazione del Settore Ambiente l'approvazione dell'accordo che regola il pagamento diretto al gestore del corrispettivo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2013 (SGRUA) in tempi il più possibile tempestivi rispetto agli incassi del tributo;

7. di rinviare a successivi atti del Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della TARES e l'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2013, in attesa di un assetto definitivo della disciplina della TARES prevista dal D.L. n. 54/2013, in base alla proroga al 30/09/2013 dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 prevista dalla legge di conversione del D.L. n. 35/2013;

8. di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA2 e sulla conseguente

imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, verranno adottate determinazioni ulteriori e conseguenti, regolando gli effetti sull'efficacia degli atti contrattuali sottoscritti;

9. di dare mandato al Dirigente, per quanto di propria competenza, di adottare gli atti necessari al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella presente deliberazione, autorizzandolo a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi, con facoltà di apportarvi quelle integrazioni o modifiche ritenute necessarie e che sono di legge o di stile in simili atti o che saranno del caso senza alterarne la sostanza.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il Presidente pone in votazione separata la dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di seguito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 19, contrari 12 (Rondoni, Bongiorno, Burnacci, Spada, Lombardi, Nervegna, Ragni e Sampieri per il Gruppo consiliare P.d.L., Casara e Pompignoli per il Gruppo consiliare L.N., Pasini per il Gruppo consiliare U.D.C. e Pirini del Gruppo D.F.), espressi con procedimento elettronico dai n. 31 Consiglieri presenti e votanti, NON APPROVA.

